



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Amministrativa
Servizio Provveditorato ed economato

PROCEDURA NEGOZIATA

ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DL 76/2020 CONV. L. 120/2020

CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU SARDEGNA CAT

PER L'AFFIDAMENTO DEL

"SERVIZIO DI MONITORAGGIO CORPI IDRICI DI TRANSIZIONE"

CIG 8559136677

IMPORTO A BASE DI GARA Euro 150.000,00 + IVA

**RISCONTRO AI QUESITI
(ART. 2.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA)
al 18.01.2021 (2)**

Quesito n° 1:

L'articolo 16 del disciplinare di gara (GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE) specifica che "per il presente appalto la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Al punto II (documentazione a corredo) dell'articolo 19.3 (DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO) del disciplinare di gara, viene richiesto di inserire tra gli allegati anche il "documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice".

La garanzia provvisoria va richiesta, e quindi inserita tra i documenti di partecipazione alla gara, oppure no?

Risposta

Si conferma quanto indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di gara: per la partecipazione alla procedura NON deve essere costituita garanzia provvisoria e, pertanto, la garanzia NON deve essere inserita tra i documenti di gara (così come i documenti facoltativi a riduzione del suo importo). Le indicazioni contenute al paragrafo 19.3 "DOCUMENTAZIONE A CORREDO" sono generali e debbono essere intese come applicabili nei limiti di quanto richiesto nei singoli paragrafi del disciplinare di gara.

Quesito n° 2:



L'articolo 25 (AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO) del disciplinare di gara precisa che "prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i **documenti di cui all'art. 86**, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice (**Attestazione SOA**, ulteriori requisiti). L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass"

L'attestazione SOA rappresenta requisito fondamentale ai fini della partecipazione alla gara?

Risposta

I requisiti di partecipazione alla procedura di gara sono indicati ai paragrafi da 8 otto a 13 tredici del Disciplinare e non comprendono il possesso dell'attestazione SOA.

Quesito n° 3:

L'articolo 17 (PASSOE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC) del disciplinare di gara specifica che "l'operatore economico dovrà obbligatoriamente produrre il PASSOE debitamente sottoscritto, rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC secondo quanto stabilito con le Deliberazioni nn. 111 del 20/12/2012 e 157 del 17/02/2016, relativo al concorrente e, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche relativo all'ausiliaria".

Sul sito dell'ANAC non viene riconosciuto il CIG, pertanto non è possibile elaborare il PASSOE. È un problema di caricamento dei dati di gara o altro?

Risposta:

Si trattava di un problema connesso alla conferma dei dati CIG sul portale SIMOG, al quale si è provveduto in data 15.01.2021.

Quesito n° 4:

Con riferimento dell'imposta di bollo di € 16,00, si chiede di confermare che il bollo potrà essere assolto in uno delle seguenti modalità:

- 1) telematicamente: ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate -in data 19/09/2014 "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo";
- 2) apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) direttamente sull'Istanza di partecipazione da allegare, firmata digitalmente, alla procedura all'interno della "Busta di qualifica"

Risposta:

Nel premettere che al **punto 19 lettera i) del Disciplinare di gara**, a cui si fa rinvio, è indicata la modalità di versamento della marca da bollo tramite modello F23, si conferma che è



consentito il pagamento della imposta di bollo in tutte le modalità consentite dalla Legge, compresa quelle da voi richiamate al punto 1) e al punto 2) del Quesito.

Per quanto attiene il versamento dell'imposta in modalità telematica (Bollo telematico) ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19/09/2014, si segnala che questa Amministrazione non mette a disposizione i servizi di cui al punto 3.2 del Provvedimento citato. Pertanto, in tale caso il versamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite "intermediario autorizzato", secondo le modalità contemplate al paragrafo 4 "SCENARIO B. PAGAMENTO DEL BOLLO SU UN DOCUMENTO IN POSSESSO DEL CITTADINO E TRASMESSO ALLA PA CON CANALE TELEMATICO" delle "Linee guida per le pubbliche amministrazioni e prestatori di servizi a pagamento" approvato con medesimo Provvedimento del 19.09.2014 a cui si rinvia (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/normativa-e-linee-guida-ebollo-cittadini>).

Cagliari 18.01.2021

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Livio Sanna

